

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1591/82 della Commissione, del 22 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 1592/82 della Commissione, del 22 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 1593/82 della Commissione, del 22 giugno 1982, che fissa, per la campagna saccarifera 1982/1983, i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 1594/82 della Commissione, del 22 giugno 1982, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili e nel settore vitivinicolo . . . . . 6
- Regolamento (CEE) n. 1595/82 della Commissione, del 22 giugno 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione . . . . . 7
- \*Regolamento (CEE) n. 1596/82 della Commissione, del 21 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido glutammico e suoi sali della sottovoce 29.23 D III della tariffa doganale comune, originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio . . . . . 10**
- \*Regolamento (CEE) n. 1597/82 della Commissione, del 21 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti della voce 70.12 della tariffa doganale comune, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio . . . . . 11**
- \*Regolamento (CEE) n. 1598/82 della Commissione, del 21 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia . . . . . 12**

*Regolamento (CEE) n. 1599/82 della Commissione, del 21 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia . . . . .	13
*Regolamento (CEE) n. 1600/82 della Commissione, del 21 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia . . . . .	14
*Regolamento (CEE) n. 1601/82 della Commissione, del 21 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia . . . . .	15
*Regolamento (CEE) n. 1602/82 della Commissione, del 22 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1962/81, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto (prunes d'Ente) . . . . .	16
Regolamento (CEE) n. 1603/82 della Commissione, del 22 giugno 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari d'Israele	19
Regolamento (CEE) n. 1604/82 della Commissione, del 22 giugno 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Turchia	20
Regolamento (CEE) n. 1605/82 della Commissione, del 22 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	22

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

82/404/CEE :

Decisione della Commissione, del 3 giugno 1982, che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1098/82 . . . . .	23
--	----

82/405/CEE :

Decisione della Commissione, del 3 giugno 1982, che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1100/82 . . . . .	24
--	----

82/406/CEE :

Decisione della Commissione, del 3 giugno 1982, che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 812/82 . . . . .	25
---	----

82/407/CEE :

Decisione della Commissione, del 3 giugno 1982, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1603/81 . . . . .	26
---	----

82/408/CEE :

Decisione della Commissione, del 3 giugno 1982, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1604/81 . . . . .	27
---	----

82/409/CEE :

Decisione della Commissione, del 7 giugno 1982, che modifica la decisione 82/345/CEE della Commissione relativa all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese 28

82/410/CEE :

\*Decisione della Commissione, del 7 giugno 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Spectra Physics — He Ne Laser, model 125 A » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . . . . . 30

82/411/CEE :

\*Decisione della Commissione, del 7 giugno 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « PGT — Energy Dispersive Measurement System, model System III, with accessories » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . . . . . 31

82/412/CEE :

\*Decisione della Commissione, del 7 giugno 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Cahn-Recording Electrobalance, model Cahn 2000 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . . . . . 32

---

Rettifiche

\*Rettifica al regolamento (CEE) n. 701/82 del Consiglio, del 25 marzo 1982, che fissa le norme generali per operazioni di distillazione di vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 (GU n. L 80 del 26. 3. 1982) . . . . . 33

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1477/82 della Commissione, del 10 giugno 1982, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare (GU n. L 163 del 12. 6. 1982) 33

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1576/82 della Commissione, del 18 giugno 1982, che modifica gli importi compensativi monetari (GU n. L 176 del 21. 6. 1982) . . . . . 33

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1591/82 DELLA COMMISSIONE**

**del 22 giugno 1982**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 giugno 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	108,40
10.01 B II	Frumento duro	145,06 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	60,70 <sup>(3)</sup>
10.03	Orzo	78,64
10.04	Avena	56,11
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	96,13 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	67,49 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	95,89 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	167,18
11.01 B	Farine di segala	100,42
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	238,54
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	177,85

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nel regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1592/82 DELLA COMMISSIONE****del 22 giugno 1982****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 giugno 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	4,09	4,09	4,09
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	7,28	7,28	7,28	7,28
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	5,44	5,44	5,44	5,44
11.07 B	Malto torrefatto	0	6,34	6,34	6,34	6,34

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1593/82 DELLA COMMISSIONE**

**del 22 giugno 1982**

**che fissa, per la campagna saccarifera 1982/1983, i prelievi all'importazione per le  
barbabietole e le canne da zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo all'importazione deve essere fissato dalla Commissione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento; che tale prelievo deve essere calcolato forfaitariamente in funzione del tenore di saccarosio di ciascun prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 <sup>(4)</sup>, il prelievo applicabile a tali prodotti, che è fissato per ogni campagna saccarifera, viene calcolato moltiplicando per un coefficiente la differenza esistente, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, tra il prezzo d'entrata in vigore nella campagna saccarifera in causa e la media aritmetica dei prezzi cif determinati in un periodo di riferimento; che detti coefficienti, nonché detto periodo di riferimento, sono stati fissati dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è stato fissato dal regolamento (CEE) n.

1411/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, i prezzi d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, sono fissati come segue per la campagna saccarifera 1982/1983;

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	ECU per tonnellata
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:	
	A. Barbabietole da zucchero:	
	I. fresche	59,22
	II. disseccate o in polvere	203,56
	B. Canne da zucchero	40,71

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 3.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1594/82 DELLA COMMISSIONE****del 22 giugno 1982****che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili e nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando che, per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 516/77 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 337/79, appartenenti alle sottovoci 20.07 A I b) 1, B I b) 1 aa) 11 e B I b) 1 bb) 11 della tariffa doganale comune, occorre, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77 e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, fissare la differenza tra la media dei prezzi d'entrata

per chilogrammo di zucchero bianco per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza, da un lato, e, dall'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti; che, in virtù dei regolamenti summenzionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77 e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissata a 0,3173 ECU per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1982.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1595/82 DELLA COMMISSIONE**

**del 22 giugno 1982**

**che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1238/82<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è attualmente l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione; che, d'altro canto, tale Stato membro ha deciso di applicare detto premio soltanto nella regione 5 (Gran Bretagna) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nel periodo dal 24 al 30 maggio 1982;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato membro interessato o, per quanto riguarda il Regno Unito, per la Gran Bretagna;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dagli Stati membri interessati o, per quanto riguarda il Regno Unito, dalla Gran Bretagna, deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e

dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2661/80, consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla Gran Bretagna nel periodo dal 24 al 30 maggio 1982, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento;

considerando l'opportunità di rammentare che il regolamento (CEE) n. 3191/80 della Commissione, del 9 dicembre 1980<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1558/82<sup>(6)</sup>, ha stabilito misure transitorie per quanto concerne il mancato recupero del premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati dalla Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare in Gran Bretagna del premio variabile alla macellazione nel periodo dal 24 al 30 maggio 1982, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

*Articolo 2*

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3191/80, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della Gran Bretagna nel periodo dal 24 al 30 maggio 1982, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 24 maggio 1982.

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 332 del 10. 12. 1980, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1982.

*Per la Commissione*  
Poul DALSAGER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

**Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere in Gran Bretagna  
per il periodo dal 24 al 30 maggio 1982**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	95,303 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (1)

(1) Entro i limiti di peso stabiliti in Gran Bretagna.

## ALLEGATO II

**Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Gran Bretagna  
nel periodo dal 24 al 30 maggio 1982**

		<i>(ECU/100 kg)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere	
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	Peso vivo	
		44,792	
		Peso netto	
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :		
		1. Carcasse o mezzene	95,303
		2. Busto o mezzo busto	66,712
		3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	104,833
		4. Coscia intera o mezza coscia	123,894
		5. altre :	
		aa) Pezzi non disossati	123,894
bb) Pezzi disossati	173,451		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :		
		1. Carcasse o mezzene	71,477
		2. Busto o mezzo busto	50,034
		3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	78,625
		4. Coscia intera o mezza coscia	92,920
		5. altre :	
		aa) Pezzi non disossati	92,920
bb) Pezzi disossati	130,088		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :		
		1. non disossate	123,894
		2. disossate	173,451

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1596/82 DELLA COMMISSIONE**  
del 21 giugno 1982

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido glutammico e suoi sali della sottovoce 29.23 D III della tariffa doganale comune, originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per l'acido glutammico e suoi sali, della sottovoce 29.23 D III della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 399 050 ECU; che in data 16 giugno 1982 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della

Thailandia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 26 giugno 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Thailandia:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.23 D III	Acido glutammico e suoi sali

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1982.

*Per la Commissione*  
Karl-Heinz NARJES  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/82 DELLA COMMISSIONE  
del 21 giugno 1982**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampole di vetro per recipienti isolanti della voce 70.12 della tariffa doganale comune, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzazione per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le ampole di vetro per recipienti isolanti, della voce 70.12 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 217 800 ECU; che in data 11 giugno 1982 le importazioni nella Comu-

nità dei suddetti prodotti, originari dell'India, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 26 giugno 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1598/82 DELLA COMMISSIONE**

**del 21 giugno 1982**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(1)</sup>, in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3810/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 954/82 del Consiglio<sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 2 dell'accordo provvisorio è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)
73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	8 402

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Dal 26 giugno 1982 al 31 dicembre 1982, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	Jugoslavia

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 383 del 31. 12. 1981, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 117 del 30. 4. 1982, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1599/82 DELLA COMMISSIONE**

**del 21 giugno 1982**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(1)</sup>, in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3810/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 954/82 del Consiglio<sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 2 dell'accordo provvisorio è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame	1 757

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 26 giugno 1982 al 31 dicembre 1982, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame	Jugoslavia

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 383 del 31. 12. 1981, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 117 del 30. 4. 1982, pag. 1.



## REGOLAMENTO (CEE) N. 1600/82 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(1)</sup>, in particolare il protocollo n. 1,visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3810/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 954/82 del Consiglio<sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 2 dell'accordo provvisorio è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	2 312

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Dal 26 giugno 1982 al 31 dicembre 1982, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	Jugoslavia

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 383 del 31. 12. 1981, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 117 del 30. 4. 1982, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1601/82 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia <sup>(1)</sup>, in particolare il protocollo n. 1,visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3810/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 954/82 del Consiglio <sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 2 dell'accordo provvisorio è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimal (in tonnellate)
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati : B. Rimorchi e semirimorchi : II. altri	1 615

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Dal 26 giugno 1982 al 31 dicembre 1982, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
87.14	Altre veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati : B. Rimorchi e semirimorchi : II. altri	Jugoslavia

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 383 del 31. 12. 1981, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 117 del 30. 4. 1982, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1602/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 giugno 1982**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1962/81, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto (prunes d'Ente)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1962/81 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto (prunes d'Ente);

considerando che l'esperienza ha dimostrato che è opportuno mantenere invariati in avvenire tali coefficienti;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1982.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1982/1983 i coefficienti da applicare :

- all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodoro, sono indicati nell'allegato I;
- all'aiuto alla produzione per le prugne secche ed al prezzo minimo per i produttori, sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 192 del 15. 7. 1981, pag. 13.

## ALLEGATO I

Coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori<sup>(1)</sup>

Tenore di estratto secco		Imballaggi immediati di 1,5 kg o più	Imballaggi immediati inferiori a 1,5 kg ma pari o superiori a 0,7 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,7 kg ma pari o superiori a 0,25 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,25 kg ma pari o superiori a 0,15 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,15 kg
pari o superiore a (%)	ma inferiore a (%)					
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
12	14	52	54,6	57,2	59,8	62,4
14	16	58	60,9	63,8	66,7	69,6
16	18	64	67,2	70,4	73,6	76,8
18	20	70	73,5	77,0	80,5	84,0
20	22	78,3	82,2	86,1	90,0	94,0
22	24	83,6	87,8	92,0	96,1	100,3
24	26	88,9	93,3	97,8	102,2	106,7
26	28	94,2	98,9	103,6	108,3	113,0
28	30	100,0	105,0	110,0	115,0	120,0
30	32	106,0	111,3	116,6	121,9	127,2
32	34	112,0	117,6	123,2	128,8	134,4
34	36	118,0	123,9	129,8	135,7	141,6
36	38	124,0	130,2	136,4	142,6	148,8
38	40	130,0	136,5	143,0	149,5	156,0
40	42	136,0	142,8	149,6	156,4	163,2
42	93	142,0	149,1	156,2	163,3	170,4
93	100	366,0		Tutti gli imballaggi		

(<sup>1</sup>) Tali coefficienti sono applicati integralmente a condizione che il rapporto peso semilordo/peso netto reale non superi i seguenti valori :

- per la colonna (a) : 112 ;
- per la colonna (b) : 117 ;
- per la colonna (c) : 122 ;
- per la colonna (d) : 127 ;
- per la colonna (e) : 138.

Qualora il rapporto in questione superi uno o più dei suddetti valori, il coefficiente da applicare per il calcolo dell'aiuto è ridotto in funzione della relazione tra il rapporto massimo e quello constatato.

*ALLEGATO II*

**Coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione di prugne ed al prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche ottenute da susine da innesto (prunes d'Ente)**

<b>Calibri</b>	<b>Coefficienti</b>
Numero di prugne secche ottenute da susine da innesto avente un tenore di umidità compreso tra il 21 e il 23 %, per 500 g	
122 e più	40,000
120	50,000
118	52,732
116	54,550
114	56,368
112	58,186
110	60,000
108	61,822
106	63,640
104	65,458
102	67,276
100	69,094
99	70,000
98	70,912
96	72,730
94	74,548
92	76,366
90	78,184
88	80,000
86	81,820
84	83,638
82	85,456
80	87,274
78	89,092
77	90,000
76	90,910
74	92,728
72	94,546
70	96,364
68	98,182
66	100,000
64	101,818
62	103,636
60	105,454
58	107,272
56	109,090
55	110,000
54	110,908
52	112,726
50	114,544
48	116,362
46	118,180
44	120,000
42	121,816
40	123,634
38	125,452
36	127,270
34	129,088
33	130,000
32 e meno	130,906

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1603/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 giugno 1982**  
**che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari**  
**d'Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore gli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1523/82 della Commissione del 15 giugno 1982<sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari d'Israele ;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari d'Israele constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3011/81<sup>(5)</sup>, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento,

permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento ; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari d'Israele,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1523/82 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 16. 6. 1982, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 301 del 22. 10. 1981, pag. 18.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1604/82 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1982

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 959/82 della Commissione, del 27 aprile 1982, che fissa, per la campagna 1982, i prezzi di riferimento delle ciliegie<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 77,18 ECU per 100 kg netti per il mese di giugno 1982;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74<sup>(4)</sup>, modificato daultimo dal regolamento (CEE) n. 3011/81<sup>(5)</sup>, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le ciliegie turche il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette ciliegie;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di ciliegie (sottovoce 08.07 C della tariffa doganale comune), originarie della Turchia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 37,61 ECU per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1982.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 36.<sup>(3)</sup> GU n. L 114 del 28. 4. 1982, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 301 del 22. 10. 1981, pag. 18.

---

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

---



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1605/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 giugno 1982**  
**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1808/81 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1589/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1808/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 24.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 30.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	33,14
	B. Zuccheri greggi	31,96 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1982

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1098/82

(82/404/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1098/82 della Commissione, del 7 maggio 1982, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare<sup>(3)</sup>, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per la fabbricazione e la fornitura di 3 000 tonnellate di butteroil destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80<sup>(5)</sup>, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ogni partita oggetto della gara, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1098/82 sono fissati come segue:

- partita A: 2 055 862 ECU (B),
- partita B: 1 035 435 ECU (B),
- partita C: 1 037 180 ECU (B),
- partita D: 2 030 480 ECU (NL),
- partita E: 2 150 563 ECU (B),
- partita F: 1 027 931 ECU (B),
- partita G: 1 037 180 ECU (B),
- partita H: 1 240 116 ECU (NL),
- partita I: 835 750 ECU (F).

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1982, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 1982****che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1100/82**

(82/405/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1100/82 della Commissione, del 7 maggio 1982, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per le spese di fornitura di 705 tonnellate di latte scremato in polvere destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari ;considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 <sup>(5)</sup>, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ogni partita oggetto della gara, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara ;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1100/82 sono fissati come segue ::

- partita D : 302 649 ECU (B),
- partita G : 743 396 ECU (B).

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1982, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1982

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 812/82

(82/406/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 812/82 della Commissione, del 6 aprile 1982, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare<sup>(3)</sup>, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per la fabbricazione e la fornitura di 3 000 tonnellate di butteroil destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che in virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80<sup>(5)</sup>, le offerte presentate per quanto concerne la partita R possono riguardare un quantitativo parziale di 500 tonnellate o un multiplo di 500 tonnellate del totale della partita interessata;

considerando che l'articolo 16 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ciascuna partita oggetto della gara, un

importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 812/82 sono fissati come segue:

— partita R: 12 667 968 ECU (NL).

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 96 dell'8. 4. 1982, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1982

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1603/81

(82/407/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1603/81 della Commissione<sup>(4)</sup> è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78<sup>(6)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 3 giugno 1982, a 72,19 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 1603/81.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 159 del 17. 6. 1981, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 1982****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1604/81**

(82/408/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che con il regolamento (CEE) n. 1604/81 della Commissione <sup>(4)</sup> è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero ;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78 <sup>(6)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione ; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione ;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 3 giugno 1982, a 72,19 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 1604/81.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 159 del 17. 6. 1981, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.<sup>(6)</sup> GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1982

**che modifica la decisione 82/345/CEE della Commissione relativa all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese**

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(82/409/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1146/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alle misure particolari e speciali d'intervento nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'ammasso ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che, con decisione 82/345/CEE della Commissione, del 7 maggio 1982<sup>(5)</sup>, è stata indetta una gara permanente per l'esportazione di 310 000 tonnellate di frumento tenero panificabile verso i paesi delle zone I, II e VI; che la Repubblica francese, con comunicazione in data 18 maggio 1982, ha informato la Commissione del suo desiderio di estendere la destinazione a tutti i paesi terzi, esclusi i paesi della zona IV, di aumentare di 114 000 tonnellate il quantitativo oggetto della gara e di fissare al 28 luglio 1982 l'ultima gara parziale; che occorre dar seguito a questa domanda;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 2 della decisione 82/345/CEE è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 424 000 tonnellate di frumento tenero panificabile.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 424 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano in allegato ».

*Articolo 2*

L'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 82/345/CEE è sostituito dal testo seguente:

- « 1. Le località per le quali deve essere fissato il prezzo minimo di vendita sono le seguenti: Nantes, Rouen, Bordeaux, Blaye, Sète, Port-la-Nouvelle, Saint-Nazaire, Bayonne, Boucau, La Pallice, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Dunkerque ».

*Articolo 3*

L'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 82/345/CEE è sostituito dal testo seguente:

- « 1. Per la prima gara settimanale le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese non oltre il 13 maggio 1982, alle ore 13 (ora del Belgio).

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 28 luglio 1982 ».

*Articolo 4*

L'allegato della decisione 82/345/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 5*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 153 del 3. 6. 1982, pag. 36.

## ALLEGATO

<i>(in tonnellate)</i>	
Luogo di magazzinaggio	Quantità
Grande-Paroisse	55 919
Saint-Ouen-l'Aumône	72 671
Gennevilliers	60 660
Villejoint	5 050
Patay	1 759
Nantes	24 321
Saint-Nazaire	10 650
Saint-Saviol	12 400
Pringy	10 000
Essilardes	10 000
Luce	10 000
Clery	5 000
Beaugency	10 000
Bonnières	16 450
Arcis-sur-Aube	9 250
Le Pouzin	13 926
Barcelone-du-Gers	14 700
Malause	9 747
Trèbes	15 000
Solférino	13 745
Mont-Gouze	10 000
Bassens	7 065
Montargis	15 000
Moislains	1 500
Sault-lès-Rethel	8 500



**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 7 giugno 1982

**che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Spectra Physics — He Ne Laser, model 125 A » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune**

(82/410/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 3 dicembre 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Spectra Physics — He Ne Laser, model 125 A », ordinato il 16 gennaio 1980 e destinato a essere utilizzato per lo studio dei processi di trasmissione dell'energia e dei processi di reazione nelle molecole pluriatomiche tramite la misurazione della dispersione di frequenza in una camera otto-acustica a risonanza acustica, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 14 maggio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un laser; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « Spectra Physics — He Ne Laser, model 125 A », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 3 dicembre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1982

**che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « PGT — Energy Dispersive Measurement System, model System III, with accessories » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune**

(82/411/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 2 dicembre 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « PGT — Energy Dispersive Measurement System, model System III, with accessories », ordinato nel luglio del 1980 e destinato a essere utilizzato per la ricerca sulla preparazione di sostanze metastabili e per lo studio di profili di concentrazione, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 14 maggio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione costituisce un sistema di analisi ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la precisione della microanalisi nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specifica-

mente adatto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando tuttavia che, dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri, risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « System 860 » costruito dalla ditta Link Systems Ltd, Halifax Road, High Wycombe, Buckinghamshire, Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « PGT — Energy Dispersive Measurement System, model System III, with accessories », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 2 dicembre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1982

**che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Cahn-Recording Electrobalance, model Cahn 2000 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune**

(82/412/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 2 dicembre 1981, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Cahn-Recording Electrobalance, model Cahn 2000 », ordinato il 28 luglio 1981 e destinato a essere utilizzato per la ricerca sugli effetti degli elementi attivi in superficie sulla cinetica delle reazioni metallo/gas registrando le variazioni di peso del metallo che reagisce con il tempo, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 14 maggio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un'elettro-bilancia; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la precisione nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla

ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « 4433 » costruito dalla ditta Sartorius GmbH, Postfach 19, 3400 Göttingen, Repubblica federale di Germania, dell'apparecchio « Cibal » costruito dalla ditta CI Electronics Ltd, Brunel Road, Churchfields, Salisbury, Wiltshire SP27PU, Regno Unito, e dell'apparecchio « MTB 209 » costruito dalla ditta Setaram, 101-103, rue de Sèze, 69451 Lyon Cedex 3, Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « Cahn-Recording Electrobalance, model Cahn 2000 », che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 2 dicembre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 701/82 del Consiglio, del 25 marzo 1982, che fissa le norme generali per operazioni di distillazione di vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 80 del 26 marzo 1982)*

Pagina 32, articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, seconda riga :

*anziché* : «... è pari o inferiore all'86 % vol ...»,

*leggi* : «... è pari o superiore all'86 % vol ...».

---

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 1477/82 della Commissione, del 10 giugno 1982, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 163 del 12 giugno 1982)*

A pagina 5, allegato, partita D, punti 5 e 6 :

*anziché* : « Irlandese »,

*leggi* : « Britannico ».

---

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 1576/82 della Commissione, del 18 giugno 1982, che modifica gli importi compensativi monetari**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 21 giugno 1982)*

Pagina 23, parte 8<sup>a</sup> dell'allegato I, sottovoce 21.07 G V b) della tariffa doganale comune :

*anziché* : « 9,470 »,

*leggi* : « 9,740 ».

---

## INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA COMUNITÀ EUROPEA

### UNA GUIDA PER STUDENTI

Edizione 1981

La Guida per studenti è stata elaborata ad uso degli studenti e dei loro consiglieri per diffondere in tutte le lingue della Comunità le informazioni primarie di cui ha bisogno chiunque si riproponga di trascorrere un periodo di studi a livello superiore in un altro Stato membro.

La guida contiene un testo per ciascuno Stato membro della Comunità. Ogni testo si compone di due parti fondamentali: la parte descrittiva e la parte con gli annessi. Il testo fornisce informazioni di carattere generale sull'organizzazione dell'insegnamento superiore, sugli istituti e università, sui possibili titoli di studio, sulle condizioni di accesso e sulle procedure per le domande di ammissione, sulle tasse, sul livello delle conoscenze linguistiche richiesto e sulle borse di studio, nonché cenni su importanti problemi di ordine sociale come la previdenza sociale, i servizi di orientamento, l'alloggio ecc.. Gli annessi di ogni contributo nazionale contengono un elenco con gli indirizzi delle organizzazioni e delle istituzioni che forniscono ulteriori informazioni e/o inviano i moduli di domanda, una bibliografia del materiale d'informazione nazionale, quasi sempre una visione d'insieme delle possibilità di studio offerte dagli istituti di insegnamento superiore, per ogni testo nazionale un glossario per la spiegazione dei termini che non sono stati tradotti nei singoli testi.

In aggiunta a tali testi la guida comprende testi separati per il Collegio d'Europa di Bruges e per l'Istituto universitario europeo di Firenze.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 4,35    FB 180    LIT 5 050

± 350 pagine.

Pubblicazione n. CB-32-81-253-IT-C

ISBN 92-825-2434-5

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

## **POLITICA DELLA RICERCA DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

**La scienza e la ricerca sono alla base dello sviluppo economico a lungo termine e, oggi come ieri, influiscono sul ritmo del progresso.**

**Era quindi logico che la Comunità europea si interessasse ad esse fin dalla sua creazione. In futuro molto dipenderà dalla capacità degli Stati europei e della Comunità europea di applicare in questo settore una politica all'altezza della sua importanza.**

Che cosa può e deve fare la Comunità per promuovere la ricerca nel suo territorio?

La Comunità non intende sostituirsi agli Stati membri nei loro sforzi a livello nazionale o delle imprese, ma essa può realizzare, nei propri centri di ricerca e con i propri mezzi finanziari, alcuni ben precisi progetti d'interesse comune per gli Stati membri.

Essa può altresì finanziare fino al 50 % dei progetti attuati da uno o più Stati membri.

Il ruolo della Comunità è un ruolo di coordinamento. Deve innanzitutto promuovere gli scambi di vedute tra i responsabili dei programmi nazionali di ricerca, scambi che potranno riguardare obiettivi e realizzazioni del più vario genere.

Attualmente la Comunità cerca di dare la precedenza a ricerche in numerosi settori chiave, cioè anzitutto alle ricerche che potrebbero assicurare maggiormente il nostro approvvigionamento di materie prime (energia, alimentazione, altre materie prime), cui seguono quelle atte a rafforzare la competitività industriale e poi quelle che consentono di migliorare le condizioni di vita degli individui e della collettività; infine, quelle che possono preservare il nostro ambiente.

1980 — 27 p., 1 tab., 4 ill. — 16,2 x 22,9 cm / Serie Documentazione europea — 5-1980

ISBN 92-825-2022-6 / N. di catalogo: CB-NC-80-005-IT-C / LIT 1 200

**Questa pubblicazione può essere richiesta ai seguenti indirizzi:**

*Ufficio stampa e informazione*

ROMA:  
Via Poli 29  
I-00187 Roma  
Tel. 678 97 22

*Uffici di vendita*

ITALIA:  
Libreria dello Stato  
Piazza G. Verdi 10  
I-00198 Roma  
Tel. (6) 85 08

GRANDUCATO DEL  
LUSSEMBURGO  
E ALTRI PAESI:  
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali  
delle Comunità europee  
Boîte postale 1003, Luxembourg  
Tel. 49 00 81

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE  
DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

**IN SEI LINGUE**

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Luxembourg